

## ALLEGATO 9

Edifici semplici e non esigenti su terreni agricoli e forestali per il periodo transitorio

**COSTRUZIONE DI STRUTTURE ESIGENTI E MENO ESIGENTI SU TERRENI AGRICOLI E FORESTALI PER IL PERIODO DI TRANSIZIONE**

## Art. 1

## ANNESI RUSTICI

La costruzione di annessi rustici su terreni agricoli e edificabili è possibile, se non impedisce una possibile regolamentazione o ampliamento delle comunicazioni e la prevista costruzione della rete delle opere comunali.

## Art. 2

## ANNESI RUSTICI CHE VENGONO COSTRUITI IN AREE DI TERRENI AGRICOLI E FORESTALI

(1) Nell'area dei terreni agricoli e forestali sono ammessi annessi rustici per attività agricole, per attività forestali e per il giardinaggio.

(2) Per la costruzione o l'installazione di un annesso rustico l'investitore deve essere in grado di esibire il diritto di edificare.

(3) Nell'area dei terreni agricoli coltivati, possono essere costruiti / installati i seguenti impianti:

- contenitori d'acqua (serbatoi) per l'irrigazione (su acque correnti);
- strutture temporanee per le esigenze di protezione civile contro le calamità naturali e di altro tipo;
- serre, sentieri di campagna, recinti per le mangiatoie destinate alla selvaggina, recinti e supporti per colture permanenti, supporti per teli antigrandine e a protezione degli uccelli; reti protettive, reti da caccia, apiario mobile fino a 15 m<sup>2</sup>;
- Casetta attrezzi: spazio polifunzionale, chiuso per lo stoccaggio di attrezzi, colture e piccole macchine utensili;
- strutture per ovini e piccoli animali (fino a 12 m<sup>2</sup>);
- tettoia: destinata al deposito di macchine agricole (solo una tettoia destinata allo stoccaggio di attrezzi e macchinari, può essere protetta da una rete interamente su un lato; viene costruita al massimo con tre lati, anch'essa destinata alla raccolta dell'acqua);
- muri di sostegno e contromuri in pietra fino a 1,5 m di altezza, necessari per la conservazione della forma del terreno (è consentito il ripristino del muro esistente in pietra fino alla sua altezza attuale);
- aree pavimentate con pietre di fronte alle casette attrezzi o tetterie (fino a 10 m<sup>2</sup>);
- Servizi igienici campestri (fino a 2 m<sup>2</sup>);
- allacciamenti ai servizi comunali;
- serbatoi d'acqua (come contenitori per lo stoccaggio e la raccolta di acqua).

(4) Gli annessi rustici devono essere collocati nelle immediate vicinanze dell'abitazione; se ciò non è possibile, a causa della configurazione del luogo, per motivi di sicurezza o per altri motivi, vanno posizionati nell'area di terreni agricoli peggiori, e solo se ciò non è possibile, nell'area di terreni agricoli migliori.

(5) Quando si posizionano le casette per attrezzi e le tettoie, devono essere presi in considerazione i criteri riportati nella tabella seguente, che determina la dimensione massima della struttura rispetto alla dimensione della superficie coltivata:

superficie in m <sup>2</sup>	dimensione dell'edificio in m <sup>2</sup>		
	casetta attrezzi	tettoia	totale
fino a 300	Fino a 4	/	Fino a 4
da 301 a 500	Fino a 9	/	Fino a 9
da 501 a 1000	Fino a 20	/	Fino a 20

da 1001 a 2500	Fino a 20	Fino a 20	Fino a 40
da 2. 501 fino 10. 000	Fino a 40	Fino a 30	Fino a 70
sopra 10. 000	Fino a 50	Fino a 30	Fino a 80

(6) Tutte le superfici delle strutture di cui al presente articolo sono superfici lorde.

(7) Sulle aree coltivate situate nella zona del comune di Isola, il (i) proprietario (i) o gli affittuari che hanno il diritto di costruire, indipendentemente dal numero di terreni agricoli in loro possesso, e dalla distanza tra questi terreni, sono soggetti ai criteri di cui ai paragrafi 3 e 5 di questo articolo, per cui possono erigere una sola casetta attrezzi, una tettoia, una struttura per piccoli animali e una toilette campestre. Per gli altri annessi, specificati nel paragrafo 3 di questo articolo, questa limitazione non si applica e possono essere soggetti a più localizzazioni, fatte salve le disposizioni del decreto.

(8) Nell'area del territorio forestale e nei boschi è possibile erigere gli annessi rustici solo per le esigenze della silvicoltura, della caccia e per la ricreazione. Gli interventi consentiti nell'area del bosco sono i seguenti: strade forestali (strade forestali, rotaie forestali e fasce tagliafuoco), sentieri di campagna, piste di caccia, pozzi per la selvaggina e foreste e altri percorsi tematici di apprendimento. Nell'area a bosco situate su terreni agricoli è consentito collocare altre strutture agricole conformemente alle disposizioni del presente decreto, a condizione che il bosco sia stata precedentemente disboscato in base alle normative vigenti e convertito in terreno agricolo. Nessun intervento è permesso nell'area dei boschi protetti o boschi con finalità speciale.

(9) Gli edifici su terreni agricoli o forestali non devono essere utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali sono stati costruiti. È vietata la residenza temporanea e / o permanente sui terreni agricoli e forestali. E' considerata struttura residenziale qualsiasi struttura utilizzata per pernottamento. Le strutture di cui sopra possono essere progettate e edificate solo per il tempo di utilizzo e per gli scopi previsti in conformità con i permessi e le autorizzazioni amministrative rilasciate. Scaduto tale termine devono essere rimosse e i siti ripristinati entro un periodo di sei mesi dalla cessazione dell'uso.

(10) È vietata la sistemazione di tende, roulotte e altri alloggi in terreni agricoli e forestali, il deposito di imbarcazioni, lo smaltimento di materiali eccedenti dei cantieri. È inoltre proibito su tutti i terreni agricoli e forestali:

- insediare le strutture sopra, sotto e a lato delle condotte energetiche e comunali;
- allestire essiccatoi, chalet, fienili, casette, stalle, cantine, parcheggi per auto e imbarcazioni, discariche di materiale, costruzioni di bacini e serbatoi d'acqua, che siano completamente interrati e altre strutture interrate completamente.
- costruire grandi sporgenze troppo esposte;
- collocare contenitori metallici trasportabili che non sono adeguatamente coperti,
- collocare cartelli giganti.

(11.a) Gli annessi di cui sopra possono essere collegati alla rete elettrica alle seguenti condizioni generali:

- quando i collegamenti vengono usati esclusivamente per scopi agricoli, per le esigenze dell'attività agricola;
- al termine dell'uso del collegamento per gli scopi previsti, l'utente chiude l'allacciamento e ripristina la condizione originale;
- il collegamento della struttura è possibile nel caso in cui l'infrastruttura di servizio si trovi nelle immediate vicinanze dell'impianto e in base alle condizioni del consenso del responsabile del trattamento.

(11.b) Allacciamenti provvisori con la rete di approvvigionamento idrico su terreni agricoli:

- su terreni agricoli, l'allacciamento alla rete idraulica può essere realizzata esclusivamente per scopi agricoli (irrigazione), solo nei casi in cui è possibile l'approvvigionamento idrico per la località in questione;

- per tale allacciamento devono essere ottenuta l'autorizzazione del gestore del servizio idrico competente per l'esecuzione della connessione. Al momento del rilascio dell'autorizzazione l'interessato deve rispettare le disposizioni dell'ordinanza comunale sull'approvvigionamento di acqua potabile e, nel corso del suo svolgimento, assicurare il rispetto di tutte le norme inerenti alla realizzazione di tali allacciamenti;

- la supervisione dell'uso prescritto di un allacciamento temporaneo alla rete idrica è effettuata dall'ispezione municipale del comune di Isola.

(12) Quando si pianificano interventi su terreni agricoli e forestali, si devono prendere in considerazione i regimi di tutela in vigore, le linee guida e le prescrizioni degli organismi di pianificazione territoriale e altri regimi normativi, le linee guida nonché le condizioni previste dalla legge.

(13) In caso di inosservanza delle disposizioni del presente allegato, la struttura deve essere rimossa a spese del proprietario, in conformità alla legislazione vigente e alle procedure previste di ispezione agricola e delle costruzioni.

(14) Le nuove strutture di cui al paragrafo 3, quarto, quinto e sesto punto del presente articolo devono avere accesso alla strada comunale pubblica e rispettare le norme relative alle fasce di rispetto e agli allacciamenti, per i quali è necessaria l'autorizzazione del gestore delle strade comunali.

### Art. 3

#### DISPOSIZIONI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE DI ANNESSI RUSTICI SU TERRENI AGRICOLI

(1) Progettazione degli annessi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, punti 4, 5 e 6:

- le strutture devono essere a pianta rettangolare allungata;

- le strutture devono essere a un piano, nel caso di terreno ripido, si possono interrare solo su tre lati (un lato deve essere scoperto);

- l'altezza delle casette per attrezzi e delle strutture per le pecore non deve superare 2,5 m dalla quota più bassa del terreno (quota di soglia) lungo l'edificio fino al cornicione inferiore dell'edificio;

- l'altezza delle tettoie non deve superare i 4 m dalla quota più bassa del terreno (quota di soglia) lungo l'edificio fino al cornicione inferiore dell'edificio;

- le coperture delle strutture devono essere a uno o due falde, inclinate di 18-22 °, coperte da tegole o altra copertura assimilabili con una struttura distintamente visibile, con sporgenza massima di 25 cm e un'altezza di 10 cm, predisposte anche a raccogliere l'acqua piovana;

- i colmi delle coperture degli edifici devono essere eseguiti in parallelo con il livello del terreno e con le pareti più lunghe degli edifici; - le finestre degli edifici devono essere rettangolari;

- gli edifici devono essere costruiti in pietra locale - pietra arenaria o pietra bianca (dall'aspetto di una muratura a secco), oppure devono essere solo rivestiti con queste pietre;

- a prescindere dalle indicazioni contenute nei punti precedenti, gli edifici possono anche essere prefabbricati - in legno o metallo, realizzati in verde, marrone o grigio pastello che si adattano all'ambiente circostante, sia montati su fondamenta puntuali, sia su solide piattaforme, inoltre devono essere rimovibili;

- a prescindere dalle indicazioni di cui ai punti precedenti, le casette per attrezzi possono anche essere fabbricate in forma di container, ma devono essere completamente coperte (possono essere rivestite con pietra locale o legno in colori verde pastello, marrone o grigio, conformi all'ambiente circostante

o dipinte in colori verde pastello, marrone o grigio che si adattano all'ambiente o alla vegetazione sempreverde);

- l'annesso può avere una pergola la cui superficie non deve superare 10 m<sup>2</sup>;
- la struttura di base del muro di sostegno può essere in cemento, ma la parte visibile del muro (nella larghezza di almeno 25 cm) deve essere rivestita con pietra locale, arenaria o pietra bianca (nell'aspetto di un muro a secco); - è auspicabile che i muri siano coperti da vegetazione.
- i dintorni di tutte le strutture dovrebbero essere circondate da vegetazione autoctona;
- gli impianti di condizionamento d'aria non devono essere installati su queste strutture;
- la quota minima del terreno dove si trovano le strutture di cui al presente articolo deve essere uguale alla quota del terreno nello stesso sito prima dell'intervento previsto con un margine di tolleranza di  $\pm$  25 cm.

(2) I serbatoi per l'acqua per irrigazione - i serbatoi o raccoglitori di acqua piovana devono essere coperti (nascosti dietro i muri di sostegno, coperti dalla vegetazione, collocati all'interno di edifici, rivestiti con pietra locale, dall'aspetto di un muro a secco o del legno con tonalità di colore appropriate, ecc. ). I serbatoi in muratura (costruiti) non devono essere completamente interrati. Solo i serbatoi di metallo o di plastica possono essere completamente interrati.

#### Art. 5

##### LA SISTEMAZIONE O LA COSTRUZIONE DI ANNESSI RUSTICI TEMPORANEI NELLA ZONA DI TERRENI AGRICOLI

(1) Nella zona di terreni agricoli è concessa la sistemazione o la costruzione delle seguenti strutture di annessi rustici:

- area coperta con struttura gonfiabile o tenda da montare;
- palco con un tetto, composto da elementi prefabbricati e
- tribuna temporanea per spettatori all'esterno. Queste strutture sono consentite solo durante l'evento.

(2) Oltre alle strutture di cui al primo paragrafo del presente articolo, nella zona dei terreni agricoli e nelle aree ricadenti sotto le fasce di rispetto delle strade è consentita la costruzione dei seguenti strutture ausiliari temporanee:

- un chiosco o un tipo di container o una bancarella (destinata a un'unità sanitaria, alla vendita di bevande e alimentari, giornali e simili), superficie massima lorda del pavimento fino a 30 m<sup>2</sup> e altezza fino a 4,00 m;
- ristorante stagionale aperto (trattasi di un terreno appositamente allestito come parte di un servizio di ristorazione), superficie massima al suolo fino a 30 m<sup>2</sup>.

(3) Gli annessi temporanei di cui al primo e al secondo comma del presente articolo devono essere rimossi dopo la scadenza del periodo per il quale sono state rilasciate o consensi le autorizzazioni amministrative delle autorità competenti. Una struttura temporanea deve essere rimossa dall'utente entro sei mesi dalla scadenza del permesso o del consenso amministrativo. In caso contrario il proprietario del terreno deve rimuoverlo entro un mese a spese dell'utente del terreno stesso e ripristinare la condizione originale. Dopo la rimozione della struttura temporanea il terreno deve essere riportato allo stato originale.

(4) Le condizioni per l'installazione o la costruzione di strutture temporanee di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo devono essere conformi alle altre disposizioni del presente decreto.

#### Art. 6

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AGLI ANNESSI RUSTICI COSTRUITE O COMUNQUE COLLOCATI NELLE AREE DEI TERRENI AGRICOLE E FORESTALI NELLE UPT IZ-10, IZ-13, IZ-15, DO-03, DO-04, JA-01, JA-02, JA-03, JA-04, JA-06, JA -07, ŠA-04-04 e MA-03

(1) Fatte salve le disposizioni del presente allegato, laddove le aree del paesaggio culturale si sovrappongono a quelle delle UPT JA-03, JA-04, JA-06, JA-07, SHA-04 e MA-03, JA-04, JA- 03, è consentito collocare solo strutture ausiliarie per le attività agricole e forestali nelle aree di terreni agricoli e forestale previste dall'art. 1 del presente allegato, che non sono edificati e sono di natura temporanea.

(2) Per quanto riguarda le dimensioni massime degli impianti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si tengono presenti le disposizioni dell'art. 1 del presente allegato, mentre per il progetto di tali impianti, le disposizioni dell'articolo 2 del presente allegato. Nonostante le altre disposizioni del presente allegato, queste strutture ausiliarie possono essere solo prefabbricate - in legno o in metallo, realizzate in colori verde pastello, marrone o grigio, che si adattano all'ambiente circostante e possono avere solo fondazioni puntuali senza scavo. Non devono essere interrati né parzialmente né totalmente e situati sul bordo di superfici coltivate integralmente, direttamente sugli accessi.

(3) Nell'area di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non è possibile:

- legalizzare le strutture che non sono eseguite conformemente alle disposizioni del presente allegato;
- costruire o intervenire al di fuori dei lotti edificabili degli edifici, che cambierebbero le proprietà antropogeniche protette del paesaggio culturale;
- costruire serre

(4) Le strutture di cui al paragrafo 1 di questo articolo, devono avere accesso alla strada comunale pubblica e rispettare le norme relative alle fasce di rispetto e agli allacciamenti, per i quali è necessaria l'autorizzazione del gestore delle strade comunali.